Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 125° — Numero 94

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 4 aprile 1984

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1983

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1983, n. **1073**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 57, relativo alla facoltà di lingue e letterature straniere, all'elenco degli insegnamenti complementari è incluso il seguente nuovo insegnamento:

filologia francese.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 164

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. **1074**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 58, relativo al corso di laurea in lettere, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

storia dell'architettura e dell'urbanistica greca e romana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Selva di Val Gardena, addì 2 settembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1984
Registro n. 16 *Istruzione, foglio n.* 180

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1075**.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Cagliari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 29, relativo al corso di laurea in economia e commercio, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

pianificazione ed organizzazione del territorio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1076.**

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615;
Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 65, relativo al corso di laurea in chimica (indirizzo inorganico-chimico-fisico), all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica dei composti elemento-organici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1077.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;
Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università « La Sapienza » di Roma e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopra indicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 127 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia sono inclusi i seguenti insegnamenti:

chimica dei prodotti dietetici;
chimica degli alimenti;
chimica dei prodotti cosmetici;
saggi e dosaggi farmacologici.

Art. 132 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche è inserito l'insegnamento di « biologia molecolare ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *febbraio* 1984
Registro n. 13 *Istruzione, foglio n.* 67

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1983, n. **1078.**

Dichiarazione di pubblica utilità degli immobili da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Portovenere.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le disposizioni legislative da applicarsi alle espropriazioni per opere militari e più in generale alle espropriazioni per opere ed interventi dello Stato, contenute nella legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, impregiudicata restando l'osservanza delle disposizioni legislative che avessero a sopravvenire per la disciplina delle espropriazioni predette;

Sulla proposta del Ministro della difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le fortificazioni, i fabbricati, e le opere in genere destinate alla Difesa, da realizzarsi a cura della Marina militare nel comune di Portovenere (La Spezia), località Castellana, sono dichiarati di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili nonché dei diritti immobiliari occorrenti, che verranno designati dal Ministro della difesa, sarà provveduto a norma delle disposizioni di legge citate nelle premesse.

I termini entro i quali gli espropri ed i lavori dovranno avere inizio e compiersi, è stabilito in anni tre e anni dieci dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1983

PERTINI

SPADOLINI

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *marzo* 1984
Registro n. 13 *Difesa, foglio n.* 205

Avviso di rettifica al decreto-legge 28 marzo 1984, n. 41: « Ripiano dei disavanzi di amministrazione delle unità sanitarie locali al 31 dicembre 1983 e norme in materia di convenzioni sanitarie ». (Decreto-legge pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 90 del 30 marzo 1984).

Nel decreto-legge citato in epigrafe sono apportate le seguenti rettifiche:

nel quarto comma dell'art. 4 dove è scritto: « ... unità sanitarie locali, *i quali* sono *tenuti* ... », leggasi: « unità sanitarie locali, *che* sono *tenute* ... »;

nel quinto comma dello stesso art. 4 dove è scritto: « ... maturati *al* 31 dicembre 1983 ... » e « ... anticipazione *ai* tesorieri ... », leggasi, rispettivamente: « ... maturati *dal* 31 dicembre 1983 ... » e « ... anticipazione *dai* tesorieri ... ».

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 14 marzo 1984.

Determinazione della data di effetto della fusione mediante incorporazione del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di seconda categoria, nel Monte di credito su pegno di Milano - banca del monte di Milano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visti la legge 10 maggio 1938, n. 745 ed il regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le delibere assunte dal consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di seconda categoria, con sede in Caravaggio (Bergamo) in data 22 settembre 1982 e dal consiglio di amministrazione del Monte di credito su pegno di Milano - banca del monte di Milano, con sede in Milano, in data 26 novembre 1982;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 23 dicembre 1983, n. 952, con il quale è stata disposta l'incorporazione del predetto Monte di credito su pegno di Caravaggio, di seconda categoria, nel citato Monte di credito su pegno di Milano - banca del monte di Milano;

Decreta:

L'incorporazione del Monte di credito su pegno di Caravaggio, di seconda categoria, nel Monte di credito su pegno di Milano - banca del monte di Milano, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica richiamato in premessa secondo le modalità stabilite dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 27 ottobre 1983, avrà effetto dalla scadenza del termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 marzo 1984

Il Ministro: GORIA

(1793)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto 14 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pontecagnano-Faiano (Salerno), per il completamento dei lavori di costruzione dell'Istituto sperimentale di orticoltura, sospesi dal 23 giugno 1982, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 15 marzo 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area del comune di Pontecagnano-Faiano (Salerno), per il completamento dei lavori di costruzione dell'Istituto sperimentale di orticoltura, sospesi dal 23 giugno 1982, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto 19 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'opera pubblica Cassoni di cemento armato per il prolungamento della diga «Duca d'Aosta» a difesa della nuova darsena di levante per l'ampliamento del porto di Napoli, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 24 febbraio 1983, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 20 ottobre 1983 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Probesh, con sede di Ivrea e stabilimenti in Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 23 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala già Fortuna sud, in Frosinone, è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Sima Factory, con sede e stabilimento in S. Giorgio di Piano (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala già Fortuna sud, in Frosinone, è prolungata al 7 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Marangon, con sede e stabilimento in Vigodarzere (Padova), è prolungata all'8 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Henraux, in Querceto di Seravezza (Lucca), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 ottobre 1983 al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Aniello Colonnese, officine meccaniche, in Pontecagnano (Salerno), è prolungata all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla soc. coop. a r.l. Masaccio, con sede in S. Giovanni Valdarno (Arezzo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 28 febbraio 1983 al 15 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Mistrall, in Ogliastro Cilento (Salerno), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21 quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cazzaniga, con sede in Milano, stabilimento e sede amministrativa in Biassono (Milano), è prolungata al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.M.F. - Costruzioni metalliche Finsider, ora C.M.F. sud, con sede legale in Livorno e stabilimento in Pignataro Maggiore (Caserta), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura armi Perazzi di Botticino Mattina (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 ottobre 1982 al 10 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giber, in Appiano Gentile (Como) e stabilimento in Veniano (Como), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 20 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bullpress, in Berzo Inferiore (Brescia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 13 dicembre 1982 al 12 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Massoni, con sede e stabilimento in Stradella (Pavia), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Compagnia autotrasporti Liri - C.A.L., in Isola del Liri (Frosinone), è prolungata al 18 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giber, in Appiano Gentile (Como) e stabilimento in Veniano (Como), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica fine, in Sassuolo (Modena) e stabilimenti in Sassuolo, Fiorano Modenese, Medolla, Veggia e Casagrande, è prolungata al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ala già Fortuna sud, in Frosinone, è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura armi Perazzi di Botticino Mattina (Brescia), è prolungata al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bullpress, in Berzo Inferiore (Brescia), è prolungata all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura armi Perazzi di Botticino Mattina (Brescia), è prolungata al 9 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Giber, in Appiano Gentile (Como) e stabilimento in Veniano (Como), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Bullpress, in Berzo Inferiore (Brescia), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese industriali operanti nel comparto delle lavorazioni meccaniche e di carpenteria metallica per macchine agricole e movimento terra nella provincia di Lecce, è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Anic fibre di Pisticci Scalo (Matera), è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Saimp, sede e stabilimento in Padova, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova Cedas di Flavio Del Moro e C. S.a.s., con sede in Camposanmartino (Padova), stabilimenti di Oriago (Venezia) e Camposanmartino (Padova), è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fonderie di Salerno, in Pellezzano (Salerno), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rigon fonderie di Mezzolombardo zona Rupe (Trento), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1982 al 21 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Morari di Morari Giuseppe e Marilena S.n.c., con sede e stabilimento in Castelleone (Cremona), è prolungata al 2 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Maglificio Iris, in Caldera di Reno (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 gennaio 1983 al 10 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ceramica Corvina, in S. Martino di Montecorvino Rovella (Salerno), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Domenico Russo e Figli, in Benevento, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 17 ottobre 1983 al 15 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. S.O.M.M.A., in Aprilia (Latina), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 16 maggio 1983 al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Emilio Leone, in Firenze, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 10 ottobre 1983 all'8 aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio D'Anna e C., in Mugnano di Napoli (Napoli), è prolungata al 18 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Castellarano Fiandre ceramiche, in Castellarano (Reggio Emilia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 27 luglio 1983 al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gajon Institute of Tecnology, con sede in Genova, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 novembre 1982 al 1° maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ina Rullini di Momo (Novara), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 24 gennaio 1983 al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area dei comuni di Casal di Principe, Villa Literno, Casaluce, Teverola, Succivo Gricignano, Cesa, S. Antimo, Giugliano S. Arpino, Villa di Briano, Pignataro Maggiore, impegnati nei lavori relativi alla costruzione della rete dei collettori ed immissione nell'impianto di depurazione della foce dei Regi Lagni, progetto PS3/146, disinquinamento del golfo di Napoli, che hanno beneficiato del decreto ministeriale 16 maggio 1982, è prolungata di tre mesi. Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla I.G.C. - Industria giocattoli cinematografici, in Lanciano (Chieti), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 gennaio 1983 al 2 maggio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Edilcoop a r.l., divisione meccanica, in Calderara di Reno (Bologna), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 21 dicembre 1982 al 19 giugno 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Probesh ora O.C.N. Sistemi, sede di Ivrea (Torino) e stabilimenti in Ivrea e Scarmagno (Torino), è prolungata all'11 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Salcap, con sede e stabilimento in Grone è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 14 marzo 1983 all'11 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Ufema, con sede e stabilimento in Groppello Cairoli (Pavia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1983 al 29 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie Pama, con sede e stabilimento in Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 maggio 1983 al 30 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. A.M.A., con sede e stabilimento in Tortona (Alessandria), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Meccanico Vittorio Veneto - M.V.V., con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Vittorio Veneto, è prolungata al 21 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Rinascente, grandi magazzini, con sede in Milano e filiale di Cagliari, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. L'Accessorio radiografico, con sede in Cologno Monzese e stabilimento in Cologno Monzese (Milano), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa Spazio, con sede in Roma e stabilimento di Colleferro poi BPD, Difesa Spazio S.p.a., con sede in Roma e stabilimento di Colleferro ora Snia BPD, stabilimento di Colleferro, è prolungata al 25 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.T.A. - Filatura di Trieste e Altessano, con sede in Milano e stabilimento in Venaria frazione Altessano (Torino), è prolungata all'11 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italsolfuro, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 5 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla Spalt, lavorazioni tessili S.p.a., in liquidazione, sede in Milano e stabilimento di Gallarate, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 5 settembre 1983 al 4 marzo 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Olcese Veneziano, sede in Milano e stabilimenti di Clusone (Bergamo), Campione sul Garda (Brescia), Cogno (Brescia) e Boario (Brescia), è prolungata al 6 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Tex Sal, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento in Salerno, è prolungata al 26 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 13 novembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Necchi, con sede e stabilimento in Pavia, è prolungata al 1° aprile 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Luisa Spagnoli, con sede e stabilimento in Perugia, è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 18 dicembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Villavel, con sede e stabilimento in Villacidro (Cagliari), è prolungata al 12 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Manifattura di Pontoglio, con sede legale in Milano e stabilimento in Pontoglio (Brescia), è prolungata al 9 febbraio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. Cav. Umberto Russo dei F.lli Raffaele e Francesco Russo, in Catania, è prolungata al 28 agosto 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società coop. Edilcoop a r.l., divisione meccanica, con sede in Calderara di Reno (Bologna), è prolungata al 18 settembre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favora dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Gajon Institute of Tecnology, con sede legale in Genova, è prolungata al 31 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ina Rullini di Momo (Novara), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta F.lli Morari di Morari Giuseppe e Marilena S.n.c., con sede e stabilimento in Castelleone (Cremona), è prolungata al 1° gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rigon fonderie di Mezzolombardo zona Rupe (Trento), è prolungata al 24 luglio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rigon fonderie di Mezzolombardo zona Rupe (Trento), è prolungata al 23 ottobre 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 8 marzo 1984 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Rigon fonderie di Mezzolombardo zona Rupe (Trento), è prolungata al 22 gennaio 1984. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1669-1721)

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 13 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore della pastificazione operanti nella regione Campania, è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminati plastici, in Magenta (Milano), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty, in Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Olimpic, in Arzano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla De Ciantis, in Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 30 gennaio 1984, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Ingred, in Aprilia (Latina), il periodo di centottanta giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato per un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al centottantesimo di corresponsione.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Olimpic, in Arzano (Napoli), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Patty, in Pomezia (Roma), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla De Ciantis, in Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 31 gennaio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminati plastici, in Magenta (Milano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla De Ciantis, in Sora (Frosinone), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 1° febbraio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminati plastici, in Magenta (Milano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 2 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminati plastici, in Magenta (Milano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 3 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminati plastici, in Magenta (Milano), e prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminati plastici, in Magenta (Milano), e prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 6 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla ditta Laminati plastici, in Magenta (Milano), è prolungata per un trimestre.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1984 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, disposta in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Villeroy e Boch, in Teramo, è prolungata per un trimestre.

(1723)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Chimica del Friuli, con sede in Torviscosa (Udine), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

Con decreto ministeriale 5 marzo 1984 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Difesa e spazio, con sede in Roma e stabilimento in Ceccano, poi BPD Difesa spazio S.p.a., stabilimento in Ceccano, ora Snia BPD S.p.a., stabilimento di Ceccano, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1984 al 30 giugno 1984.

(1722)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sull'utilizzo della indicazione geografica « Valle Versa » per la designazione dei vini da tavola prodotti nella relativa zona di produzione.

Il comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, istituito a norma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, esaminata la domanda degli interessati e la relativa documentazione allegata, presentata ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale 21 dicembre 1977 ha espresso parere favorevole all'utilizzo della indicazione geografica « Valle Versa ».

Le eventuali istanze e controdeduzioni al suddetto parere dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero della agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione VI, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Si precisa che la zona di produzione delle uve, che qui di seguito si trascrive, è quella proposta dagli interessati ferme restando le condizioni di legittimità all'uso della suddetta indicazione geografica:

Confine Nord:

il territorio amministrativo dei comuni di Stradella Zenevredo e Bosnasco, tutti compresi nella zona interessata.

Confine Est:

si identifica con quello provinciale tra Pavia e Piacenza, dal comune di Bosnasco sino a Casa del Marchese, sul lago artificiale del torrente Tidone.

Confine Sud:

da Casa del Marchese segue la strada provinciale per la località Carmine.

Confine Ovest:

dal bivio per Stradella, allo svincolo autostradale Torino-Piacenza; di qui all'incrocio con la circonvallazione a monte di Stradella, segue questa strada sino alla chiesa di Montalino, ove devia a destra sulla comunale della Rocca di Stradella, Monte Bruciato e Canneto Pavese. Nel centro urbano si unisce alla provinciale per Colomabrone, Castana, Cassinassa, Casa Barbieri, frazione Cristina, Sannazzaro, Cella, Tromba, Francia, Casella, Frenzo, Casone, continuando poi sulla provinciale per Cerchiara, Colombato, Caseo, Pometo, ove si immette nella provinciale per Zavatarello sino alla frazione Carmine.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica che, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, è pervenuta da parte degli interessati richiesta per l'utilizzazione, unitamente all'indicazione geografica « Valle Versa » della seguente indicazione aggiuntiva:

« Moscato ».

(1697)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Elettromeccanica Montepaone, in Taranto

Con decreto ministeriale 9 marzo 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 94.001.000 dovuto dalla S.n.c. Elettromeccanica Montepaone, in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1534)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Industria meridionale confezioni, in Taranto

Con decreto ministeriale 9 marzo 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 19.813.600 dovuto dalla S.r.l. Industria meridionale confezioni, in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1535)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. M.S.T. Manifatture, in Taranto

Con decreto ministeriale 9 marzo 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 163.898.400, dovuto dalla S.r.l. M.S.T. Manifatture, in Taranto, è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate, a decorrere dalla scadenza di aprile 1984, con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1536)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Tecnoimpianti

Con decreto ministeriale 9 marzo 1984 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 18.644.800 dovuto dalla S.r.l. Tecnoimpianti, e stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di aprile 1984, con la applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Taranto è incaricata dell'esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1537)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Revoca dell'autorizzazione alla società « Reno S.p.a. - Fiduciaria e di revisione », in Roma, ad esercitare attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 29 ottobre 1983, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società « Reno S.p.a. - Fiduciaria e di revisione », in Roma.

(6080)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in comune di Alleghe

Con decreto 13 febbraio 1984, n. 2719, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dei tratti di terreno ex greto del torrente Cordevole nel tratto compreso fra l'abitato di Caprile ed il lago di Alleghe segnati nel catasto del comune di Alleghe (Belluno) ai fogli n. 2 mappale 195; n. 3 mappale 299; n. 4 mappali 126, 146, 156 e 176; n. 8 mappale 241; n. 9 mappali 36, 46 e 49; n. 19 mappali 26, 50, 65, 294, 295, 296, 297, 27, 48, 49 e 61, di complessivi mq 67,497 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 14 gennaio 1982 dall'ufficio tecnico erariale di Belluno, che fa parte integrante del citato decreto.

(1676)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento di artifici denominati « Mini razzetto con colpo n. 2 » e « Razzetto n. 7 stelle e colori (con lampo di apertura) ».

Con decreto ministeriale 8 marzo 1984, n. 10.00228/XV J.4, gli artifici denominati « Mini razzetto con colpo n. 2 » e « Razzetto n. 7 stelle e colori (con lampo di apertura) » fabbricati in Spagna, sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, ed iscritti nella categoria 4ª dell'allegato *A* al regolamento esecutivo del detto testo unico.

(1500)

Riconoscimento e classificazione di esplosivi

I manufatti esplosivi di cui appresso, fabbricati in U.S.A. sono riconosciuti, ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico come accanto a ciascuno di essi indicato:

a) cariche cave da 4" cono d'acciaio, contenenti 22,7 grammi di T4 o di octogene;

cariche cave da 5", cono d'acciaio, contenenti 22 ± 2 grammi di T4 o di octogene oppure di esanitrostilbene;

cariche cave da 6", cono d'acciaio, contenenti 32 ± 1 grammi di T4 o di octogene,

tutte classificate con la denominazione cartucce per sondaggi petroliferi nella categoria II, gruppo *A;*

b) miccia detonante ricoperta di treccia di nailon, contenente grammi 17 ± 2 di T4 per metro;

miccia detonante ricoperta di materia plastica, contenente 17 ± 2 grammi di octogene per metro;

miccia detonante ricoperta di piombo, contenente 18,5 grammi di esanitrostilbene per metro,

tutte classificate nella categoria II, gruppo *A;*

c) relais detonante (booster) contenente 0,71 grammi di T4 o di octogene in un tubo di alluminio lungo 1,38', diametro 0,22", classificato nella categoria III;

d) capsule di alluminio, contenente 0,18 grammi di azoturo di piombo e 0,65 grammi di T4 oppure di esanitrostilbene, classificate con la denominazione capsule detonanti per ricerche petrolifere nella categoria III;

e) capsula di acciaio, contenente 0,050 grammi di perclorato di potassio, 0,150 grammi di azoturo di piombo e 0,800 grammi di esanitrostilbene, classificata con la denominazione capsula detonante a percussione per ricerche petrolifere nella categoria III;

f) cartuccia contenente uno spezzone di miccia detonante, un relais detonante, e inoltre 0,482 grammi di una miscela di polvere nera e siliciuro di calcio, 12 grammi di perclorato di ammonio e 8 grammi di perclorato di potassio, classificata come dispositivo ad azione ritardata per ricerche petrolifere nella categoria II, gruppo *A*.

(1563)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 65

Corso dei cambi del 30 marzo 1984 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1618,75	1618,75	1618,75	1618,75	—	1618,75	1618,75	1618,75	1618,75	1618,75
Marco germanico	623,50	623,50	625,25	623,50	—	623,95	624,40	623,50	623,50	623,50
Franco francese	202,09	202,09	202,70	202,09	—	202,14	202,20	202,09	202,09	202,08
Fiorino olandese	552,19	552,19	554,15	552,19	—	551,19	550,20	552,19	552,19	552,18
Franco belga	30,372	30,372	30,55	30,372	—	30,31	30,25	30,372	30,372	30,37
Lira sterlina	2319 —	2319 —	2338 —	2319 —	—	2321 —	2323 —	2319 —	2319 —	2319 —
Lira irlandese	1898 —	1898 —	1910 —	1898 —	—	1950,50	1903 —	1898 —	1898 —	—
Corona danese	169,85	169,85	170,25	169,85	—	169,87	169,90	169,85	169,85	169,85
E.C.U.	1384,20	1384,20	1394,50	1384,20	—	1384,10	1384 —	1384,20	1384,20	1384,20
Dollaro canadese	1254,25	1254,25	1266 —	1254,25	—	1257,12	1260 —	1254,25	1254,25	1254,25
Yen giapponese	7,186	7,186	7,18	7,186	—	7,19	7,202	7,186	7,186	7,19
Franco svizzero	747 —	747 —	752 —	747 —	—	747 —	747 —	747 —	747 —	746 —
Scellino austriaco	88,14	88,14	88,93	88,14	—	88,07	88 —	88,14	88,14	88,15
Corona norvegese	214 —	214 —	216 —	214 —	—	214,05	214,10	214 —	214 —	214 —
Corona svedese	208,89	208,89	209,70	208,89	—	209,72	210,55	208,89	208,89	208,89
FIM	288,50	288,50	290,80	288,50	—	289 —	289,50	288,50	288,50	—
Escudo portoghese	12,26	12,26	12,26	12,26	—	12,30	12,35	12,26	12,26	12,26
Peseta spagnola	10,84	10,84	10,89	10,84	—	10,83	10,825	10,84	10,84	10,85

Media dei titoli del 30 marzo 1984

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	46,500
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1969-84	97,750
» 6 % » » 1970-85	91,300
» 6 % » » 1971-86	89,600
» 6 % » » 1972-87	85,800
» 9 % » » 1975-90	88,250
» 9 % » » 1976-91	84,550
» 10 % » » 1977-92	86,100
» 12 % (Beni Esteri 1980)	87,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	80 —
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10%	92 —
» » » 1-4-1981/86 16 %	100,250
» » » 1-6-1981/86 16 %	100,400
» » » 1-8-1982/84 19 %	100,150
» » » Ind. ENI 1- 8-1988	101,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	100,650
» » » » 1- 4-1981/84	100 —
» » » » 1- 6-1981/84	100 —
» » » » 1- 5-1982/84	100 —
» » » » 1- 6-1982/84	100,075
» » » » 1- 7-1982/84	100,200
» » » » 1- 8-1982/84	100,125
» » » » 1- 9-1982/84	100,275
» » » » 1-10-1982/84	100,525
» » » » 1-11-1982/84	100,350
» » » » 1-12-1982/84	100,375
» » » » 1- 1-1983/85	100,125
» » » » 1- 2-1983/85	100,200
» » » » 1- 3-1983/85	100,400
» » » » 1- 4-1983/85	100,500
» » » » 1- 5-1983/85	100,175

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1983/85	100,400
» » » » 1- 1-1982/86	100,875
» » » » 1- 3-1982/86	101,550
» » » » 1- 5-1982/86	100,650
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,600
» » » » 1- 8-1982/86	100,550
» » » » 1- 9-1982/86	100,550
» » » » 1-10-1982/86	100,650
» » » » 1-11-1982/86	100,350
» » » » 1-12-1982/86	100,450
» » » » 1- 7-1983/86	99,350
» » » » 1- 8-1983/86	99,400
» » » » 1- 1-1983/87	100,250
» » » » 1- 2-1983/87	100,400
» » » » 1- 3-1983/87	100,675
» » » » 1- 4-1983/87	100,600
» » » » 1- 5-1983/87	100,150
» » » » 1- 6-1983/87	100,225
» » » » 1- 7-1983/88	100,075
» » » » 1- 8-1983/88	100,075
Buoni Tesoro Pol. 12 % 1- 4-1984	100 —
» » » 18 % 1- 4-1984	100 —
» » » 12 % 1-10-1984	93,550
» » » 18 % 1- 1-1985	101,650
» » » 17 % 1- 5-1985	101,625
» » » 17 % 1- 7-1985	101,850
» » » 17 % 1-10-1985	102,050
» » Nov. 12 % 1-10-1987	94,850
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,250
» » » » 22-11-1982/89 13 %	104,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 30 marzo 1984

Valuta	Cambio	Valuta	Cambio	Valuta	Cambio
Dollaro USA	1618,75	Lira irlandese	1900,50	Scellino austriaco	88,07
Marco germanico	623,95	Corona danese	169,875	Corona norvegese	214,05
Franco francese	202,145	E.C.U.	1384,10	Corona svedese	209,72
Fiorino olandese	551,195	Dollaro canadese	1257,125	FIM	289 —
Franco belga	30,311	Yen giapponese	7,194	Escudo portoghese	12,305
Lira sterlina	2321 —	Franco svizzero	747 —	Peseta spagnola	10,832

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Programmi di sperimentazione edilizia CER ai sensi del decreto-legge n. 9/82, convertito in legge n. 94/82. (Deliberazione 9 febbraio 1984).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con integrazioni e modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94;

Visto in particolare l'art. 4 della citata legge che demanda al CIPE il compito di fissare gli indirizzi in base ai quali il comitato esecutivo istituito nell'ambito del CER dovrà determinare le modalità per il finanziamento e la realizzazione di programmi di sperimentazione edilizia sovvenzionata e agevolata;

Visto l'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457, che demanda al CIPE, previo parere della commissione consultiva interregionale il compito di indicare gli indirizzi programmatici per l'edilizia residenziale;

Vista la nota n. 357/Segr dell'8 ottobre 1983 con la quale il Ministero dei lavori pubblici ha trasmesso la proposta per la fissazione dei cennati indirizzi;

Visto il parere della commissione consultiva interregionale espresso nella seduta del 26 gennaio 1984;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

1. La disponibilità netta di lire 565 miliardi di cui all'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, verrà ripartita dal comitato esecutivo del CER:

a) quanto a lire 300 miliardi per interventi di edilizia sperimentale sovvenzionata;

b) quanto a lire 265 miliardi per interventi di edilizia sperimentale agevolata, ferma restando, in questo caso, la possibilità di concedere un contributo in conto capitale sino al massimo del 40% dell'investimento.

Tale contributo sarà graduato in funzione dei contenuti sperimentali dei programmi da finanziare.

Per lo sviluppo del programma e per l'elaborazione dei risultati complessivi ai fini normativi, il comitato esecutivo del CER svolgerà specifiche ricerche anche avvalendosi di soggetti particolarmente qualificati sul piano tecnico-scientifico.

A tal fine il comitato esecutivo del CER potrà utilizzare sino all'art. 1,5 % delle disponibilità totali di cui al presente punto 1.

Sono applicabili agli interventi di cui alla presente delibera le deroghe alla vigente normativa sulla contabilità generale dello Stato, di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 15 agosto 1978, n. 457.

2 Gli interventi di edilizia sovvenzionata saranno affidati dal comitato esecutivo del CER agli IACP. ai comuni nonché ad operatori particolarmente qualificati.

Gli interventi di edilizia agevolata saranno affidati dal comitato esecutivo del CER, a soggetti particolarmente qualificati scelti nell'ambito delle imprese di costruzione e loro consorzi e delle cooperative di abitazione e loro consorzi.

In sede di affidamento degli interventi di edilizia agevolata potrà essere data preferenza ad associazioni, anche temporanee, tra gli operatori di cui sopra, che si coordinino per il raggiungimento di finalità sperimentali ritenute dal comitato esecutivo particolarmente significative.

3. Il comitato esecutivo del CER prescegliera interventi localizzati nei comuni ove più rilevante è il fabbisogno abitativo con particolare riguardo a quelli ricadenti nelle aree metropolitane sempreché i comuni nel cui ambito dovranno essere localizzati gli interventi, assicurino preventivamente la effettiva disponibilità di idonee aree.

La scelta delle aree dovrà essere effettuata in modo da assicurare un organico inserimento degli interventi nella struttura urbana e territoriale esistente.

Sia per i programmi di edilizia sovvenzionata che per quelli di edilizia agevolata, sarà dato adeguato rilievo a quei programmi sperimentali orientati al recupero di interi edifici o complessi di edifici.

4. I programmi sperimentali dovranno consentire di affrontare e soddisfare nella maniera più adeguata i fabbisogni individuali e collettivi dell'utenza, consentendo tra l'altro la messa a punto di un quadro normativo e di un sistema di controllo qualitativo in grado di indurre migliori e più elevati livelli quantitativi e qualitativi di produzione edilizia.

La sperimentazione di cui alla presente delibera, a differenza di quella prevista dall'art. 2, lettera *f*), della legge 5 agosto 1978, n. 457, che è indirizzata a sperimentazioni tipologiche e tecnologiche a forte contenuto innovativo, dovrà essere realizzata prevalentemente alla diffusione di innovazioni già sufficientemente verificate, tenendo conto delle diverse realtà territoriali.

Gli obiettivi generali da perseguire riguarderanno pertanto:

il miglioramento della qualità insediativa ed edilizia;

il contenimento dei costi di costruzione e di gestione degli alloggi;

l'incremento della produttività favorendo l'industrializzazione, la razionalizzazione e la riorganizzazione del processo produttivo;

il miglioramento del sistema edilizio con particolare riferimento agli aspetti spaziali, tecnologici ed alle condizioni ambientali.

Il comitato esecutivo del CER, nell'individuare i contenuti sperimentali degli interventi, terrà in particolare considerazione:

le modalità di integrazione tra operatori, tra programmi diversi e diverse tecnologie;

l'integrazione operativa tra le figure professionali che realizzeranno l'opera;

i criteri di estimo, di computizzazione e di rilevazione dei dati sperimentali secondo modelli predeterminati;

i sistemi di finanziamento;

gli sviluppi del recupero edilizio, dei risparmi energetici e della sicurezza antisismica.

Sarà data la preferenza agli interventi che per la loro dimensione, per l'immediata localizzabilità e per l'integrazione con altri interventi sia sperimentali che ordinari, consentano alti livelli di socializzazione dell'utenza, processi di razionalizzazione della produzione e pronto soddisfacimento del fabbisogno abitativo. A tal fine è possibile utilizzare i fondi della sperimentazione anche per la realizzazione di opere di urbanizzazione secondaria purché strettamente rapportate alla dimensione dell'insediamento.

Per gli interventi di edilizia sperimentale agevolata dovrà essere data la preferenza a quei progetti che, a parità di contenuti sperimentali, riducano maggiormente l'onere, anche differito, a carico dei destinatari finali a favore dei quali dovrà, in ogni caso, ricadere il beneficio dell'agevolazione in conto capitale. All'uopo potrà essere prevista, dal comitato esecutivo CER al momento dell'affidamento dell'incarico, la stipula di una apposita polizza assicurativa.

I costi di riferimento saranno quelli previsti per i programmi ordinari di edilizia sovvenzionata e agevolata; eventuali maggiorazioni potranno essere concesse esclusivamente in relazione a particolari contenuti sperimentali.

5. I programmi di edilizia sperimentale sovvenzionata sono assoggettati, per quanto riguarda la titolarità degli alloggi realizzati ed il regime di concessione in locazione, alla normativa vigente.

Gli interventi sperimentali dovranno essere oggetto di controlli e verifiche particolarmente accurati sia nel corso della realizzazione delle opere, che nella successiva fase gestionale, secondo schemi e tempi predeterminati in sede di convenzione.

Particolare attenzione dovrà essere posta nella raccolta ed elaborazione dei dati per facilitare gli adempimenti normativi e di indirizzo del CER. A tal fine il progetto di fattibilità di ciascun intervento dovrà quantificare la spesa necessaria per tali operazioni.

Il comitato esecutivo del CER provvederà alla redazione di una relazione complessiva annuale sui contenuti sperimentali prescelti, sull'andamento dei programmi e sugli obiettivi raggiunti.

Roma, addì 9 febbraio 1984

Il Presidente delegato: LONGO

(1539)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento di supplenze temporanee presso l'Università della Tuscia di Viterbo.

E' indetto pubblico concorso, per titoli, per l'inclusione nelle graduatorie degli aspiranti al conferimento supplenze temporanee su posti di organico delle carriere del personale non docente universitario in applicazione dell'art. 2 della legge 27 febbraio 1980, n. 38, presso l'Università degli studi della Tuscia di Viterbo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso rivolgersi all'ufficio del personale dell'Università della Tuscia di Viterbo.

Dopo la pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* il bando di concorso sarà affisso all'albo ufficiale dell'Università della Tuscia di Viterbo.

Le domande di partecipazione al concorso debbono pervenire al competente ufficio entro il termine perentorio di giorni venti che decorre dal giorno di affissione all'albo dell'Ateneo del bando di concorso.

(1803)

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Reggio Calabria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria (settima qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di biochimica clinica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia in scienze biologiche.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Reggio Calabria, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Reggio Calabria.

(1804)

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Istituto universitario orientale di Napoli.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale) presso il seminario di studi del mondo classico dell'Istituto universitario orientale di Napoli, già pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 282 del 13 ottobre 1983.

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di lettere e filosofia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale, che devono essere indirizzate al rettore dell'Istituto universitario orientale di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Istituto universitario orientale di Napoli.

(1814)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 92 del 2 aprile 1984, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

ENEA - Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative: Concorso pubblico, per esami, per l'assunzione di tre unità per la copertura di posizione di lavoro.

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 92/*bis* del 2 aprile 1984, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.Fa.M. - Azienda farmaceutica municipalizzata, in Firenze: **Concorsi pubblici, per titoli ed esami, a due posti di impiegato direttivo e ad un posto di direttore di magazzino.**

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1984

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	108.000
	semestrale	L.	60.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	186.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio o spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227